

Elezione del C. di X^o e Consigliari.1655. 22. Giugno in M^o C^o

La Giustizia distributiva, principalmente necessaria per dar forma all'ottima direzione de' Stati e de' Governi, viene come tale nel corpo della Repub^lica esercitata dalla summa autorità di questo Consiglio. Vedendo però i nostri sapientissimi Progenitori, per la scarsezza de' soggetti proprii all'elezioni più importanti, talvolta troppo ristretto il modo alla scelta de' migliori Cittadini, s'applicarono che per via di scrutiny, et con obbligazione agli Elezionari di numero maggiore potesse con più libera mano soddisfare il Principe. Tra la maturità di questi Decreti, Deliberò questo medesimo Consiglio a di 11. Luglio 1621. che nelle elezioni ordinarie del C. di X^o destinato dalli suoi Maggiori nostri alle più gravi materie, et a tener in freno le insubordinate, e le soperchie licenze, fossero obbligati gli Elezionari della prima, e seconda elezione ad eleggere soggetti differenti. Questo lodevole istituto, conosciuto nella lunga esperienza degli anni sempre più conferente, ora con il loro lume addornato da quelle antiche prudentissime maxime, andiene augmentarsi, onde da più piene e numerose elezioni alle ordinarie provve dello stesso Consiglio egli sempre sciolto dalla maggior gravità, et esperienza a maturi esercizi di ogni importante Giustizia, e con la salvezza della quiete, e Libertà, per cui fu particolarmente istituito, a tener ferma la Pub^lica Pace del Dominio. Però.

L'anderà Parte, che inarendosi alla detta Deliberazione 11. Luglio 1621. in virtù di cui nelle elezioni ordinarie del C. di X^o devono gli Elezionari della prima, e seconda eleggere soggetti differenti sia a quella aggiunta, è statuito che la stessa obbligazione del C. di X^o nelle ordinarie elezioni del C. di X^o aver gli Elezionari della 3.^a e 4.^a elezione, sicchè in tutte quattro siano nella stessa maniera nominati soggetti differenti, dovendosi perciò dalla 1.^a e seconda portarsi alla 3.^a e successivamente alla 4.^a i nomi di quelli che saranno stati eletti, per farne necessario alla puntuale esecuzione.

E perchè il Consigliari nostri presidendo non solo nel medesimo, ma in altri gravi Consigli, e nel Collegio, cadono sotto li stessi, et altri cun-